

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

---

Verbale n. 9

Adunanza 1 marzo 2005

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI NICHELINO - VARIANTE PARZIALE N. 10 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA' LIMITATA.

Protocollo: 202 – 60779/2005

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANNI OLIVA, FRANCO CAMPIA, MARCO BELLION, VALTER GIULIANO, GIUSEPPINA DE SANTIS, ELEONORA ARTESIO, PATRIZIA BUGNANO, ANGELA MASSAGLIA, GIOVANNI OSSOLA, SILVANA SANLORENZO, ALESSANDRA SPERANZA e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori CINZIA CONDELLO, UMBERTO D'OTTAVIO, DORINO PIRAS e AURORA TESIO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Sanlorenzo.

Premesso che per il Comune di Nichelino:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 111-27050 del 30/07/1993, modificato con le seguenti Varianti Strutturali approvate con: D.G.R. n. 17-00058 del 10/07/1995, D.G.R. n. 1-4472 del 19/11/2001 e D.G.R. n. 2-10057 del 22/07/2003;
- ha approvato con deliberazioni C.C. n. 47 del 23/05/2001, n. 93 del 22/11/2001, n. 88 del 16/12/2002, tre Varianti Parziali al P.R.G.C. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 103 del 22/10/2004, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 10 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che ha trasmesso alla Provincia, in data 18/01/2005 (*Prat. n. 07/2005*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 44.837 abitanti nel 1971, 44.311 abitanti nel 1981, 44.069 abitanti nel 1991 e 47.791 abitanti nel 2001, dati che confermano un andamento demografico in aumento nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 2.053 ettari in pianura con pendenze inferiori ai 5°; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 721 ettari rientrano nella *Classe I^* (pari a circa il 35% della superficie comunale) e 335 ettari rientrano nella *Classe II^* (pari a circa il 16% della superficie comunale). E' altresì interessato su una superficie di 337 ettari da "*Aree boscate*" (pari a circa il 16% del territorio comunale);
- sistema produttivo: appartiene al "*Bacino di valorizzazione produttivo di Nichelino*" con i comuni di Carignano, La Loggia, Moncalieri (parte ovest del Po) e Vinovo;
- risulta compreso nel *Circondario di Torino*, sub-ambito "*Torino*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- centro di servizi: è individuato dal P.T.C. (art. 9.2.1) come centro urbano di IV livello inferiore, in quanto polo che dispone di una diversificata offerta di servizi ma meno completa e con un raggio d'influenza più limitato rispetto ai centri urbani di IV livello superiore;
- è individuato dal P.T.R. e confermato dall'art. 7.1 del P.T.C. come "*Centro Storico di media rilevanza*";
- fa parte del Patto Territoriale di Torino Sud (insieme ad altri 23 comuni, numerose associazioni e Enti) con protocollo d'intesa sottoscritto nel dicembre 1999 nella Città di Moncalieri, di cui la Provincia di Torino è Soggetto responsabile;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
  - è attraversato dalla circonvallazione Sud di Torino, la ex S.S. n. 23 (ora di competenza regionale nel tratto Torino – Colle di Sestriere e di competenza provinciale nel tratto Colle di Sestriere – Innesto con S.S. 24 Cesana T.se), dalla ferrovia Torino-Pinerolo e dalle Strade Provinciali n. 143, n. 144 e n. 174;
  - è interessato dalla variante Debouchè che collega la tangenziale Sud con la ex S.S. n. 23, dalla realizzazione di una bretella viaria al servizio dell'area industriale di Nichelino che collega la variante Debouchè con la S.S. n. 20 ed inoltre dalla variante alla S.P. n. 143 in Borgaretto compresa tra la S.P. n. 143 e il Parco di Stupinigi;
  - è interessato dal raddoppio della tratta ferroviaria Torino - Pinerolo;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è attraversato dal Torrente Sangone, il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto delle norme in esso contenute, lungo detti corsi compete alla Regione Piemonte, il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
  - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua 70 ettari di aree inondabili con tempo di ritorno di 25-50 anni;
- tutela ambientale:
  - Biotopo Comunitario Direttiva 92/43 CEE "HABITAT" BC 10004 "*Stupinigi*", esteso su una superficie di 919 ettari

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del

P.T.C.);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 10 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 103 del 22/10/2004 di adozione, finalizzati ad adeguare il P.R.G.C. alle previsioni del progetto definitivo delle variante stradale di Borgaretto alla S.P. n. 143;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 10 in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

- *“rotonda in asse con Viale Torino;*
- *tracciato viario verso ovest della variante;*
- *mini-rotonda e bretella verso sud, congiungente tale variante alla via Rondò Bernardo;*
- *coorentemente alla nuova viabilità si rettifica il tracciato dell'asse viario a sud dell'area urbanistica FGP n. 01, ponendolo in asse alla nuova bretella di disimpegno dell'area industriale”;*

visto l'integrazione della documentazione trasmessa in data 10/02/2005

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia;

rilevato che emergono contrasti con i disposti della Legge Regionale n. 1 del 14 gennaio 1992 istituita a tutela del Parco naturale di Stupinigi, come meglio precisato nella parte dispositiva della presente deliberazione;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune, tale dichiarazione dovrà essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 04/03/2005;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 17/02/2005;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

evidenziato che alla Variante risulta acclusa la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica (o quantomeno, per questa prima fase, con la Proposta di Zonizzazione Acustica) ai sensi della L.R. n. 52/2000 *“Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”*;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il progetto preliminare della Variante Parziale n. 10 al P.R.G.C. del Comune di Nichelino, adottato con deliberazione del C.C. n. 103 del 22/10/2004, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali, per quanto attiene l'adeguamento del P.R.G.C. vigente al progetto predisposto dalla Provincia di Torino (variante stradale di Borgaretto alla S.P. n. 143);

2. di evidenziare l'incongruenza del tracciato viario a sud dell'area urbanistica "FGP n. 01" con i disposti della Legge Regionale n. 1 del 14/01/1992 istituita a tutela del Parco naturale di Stupinigi per le motivazione sotto riportate:

a) l'asse viario posto a sud dell'area urbanistica "FGP n. 01" introdotto con la Variante strutturale n. 2 approvata con la D.G.R. n. 1-4472 del 19/11/2001 non è stato successivamente confermato nel progetto preliminare e nel progetto definitivo della variante strutturale n. 5 approvata con la D.G.R. n. 2-10057 del 22/07/2003 e pertanto la sua previsione è da ritenersi superata; la proposta, con la presente variante, di una correzione di un tracciato viario decaduto risulta pertanto immotivata;

b) al di là degli aspetti procedurali sopra evidenziati si sottolinea che la riproposizione di una nuova bretella di collegamento tra la S.P. n. 174 e la nuova variante di Borgaretto contrasta con i disposti dell'art. 5 della L.R. n. 1/1992 che recita: "*Sul territorio del Parco naturale di Stupinigi, fatta eccezione per la Zona di salvaguardia, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna,.....è fatto divieto di:.....e) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti fatte salve le iniziative connesse al conseguimento dei fini del Parco ed alla eliminazione del traffico veicolare motorizzato di transito dal contesto del Parco;*". La proposta della bretella ha come fine il dirottamento del traffico veicolare all'interno dell'area oggetto di tutela anziché tendere, come previsto in normativa, alla sua eliminazione o quanto meno al suo allontanamento dall'ambito del parco;

3. di trasmettere al Comune di Nichelino la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta